### Unico 2014







#### di Lelio cacciapaglia

#### **UNICO SC-SP-PF - LE NOVITA'**

#### VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000

L'art. 1, comma 574, Finanziaria 2014 ha disposto, analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, che per l'utilizzazione in compensazione nel mod. F24 di crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui è necessario il visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97.

A tal fine il "certificatore" deve utilizzare l'apposito riquadro "VISTO DI CONFORMITÀ".

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F.	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
o al professionista	Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

# Correzione di errori con impatto fiscale







Di Lelio Cacciapaglia

## Gli errori contabili: Circ. n. 31/2013

Mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza

Mancata imputazione di componenti positivi nell'esercizio di competenza.

Es. costo di competenza
Anno x
Contabilizzato
Anno x+1

Es. ricavo di competenza
Anno x
Contabilizzato
Anno x+1

#### Gli errori contabili: Unico emendabile

Mancata imputazione componenti negativi per competenza

Es. costo di competenza Anno 2012: € 10.000; Contabilizzato Anno 2013 Ires da recuperare: 10.000 x 27,5% = 2.750

Sopravvenienza passiva a Debiti verso fornitori 10.000

								granu		/www		,00
		(3	7	10.000,00	3	4	,00	5	ā	,00		
				,00,	7	10	,00	11	12	,00		
DEST	Altre variazioni	13	1.4.	,00,	1.5	16	,00	17	18	,00,		
KI JI	In aumento	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
		25	26	,00,	27	26	,00	29	30	,00,		
		31	32	,00	3.5	34	,00	35	36	,00	37	,00
RF32	D) TOTALE DE	ЩEW	ARIAZK	ONI IN AUMENTO								,00
DESA	Plusymenze m	drimor	ninillo s	normwentenze attive da	mmik	ira o fowa	rione in minie metanti			00	2	00

# Per periodo d'imposta 2012

Presento un Unico 2013 a mio vantaggio

#### Integrativa a favore: sanzione €



RN18 Cred	editi di imposta concessi alle imprese	,00
RN19 Ecce	edenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	<b>2.750</b> ,00
RN20 Ecce	edenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00


#### Gli errori contabili: Unico emendabile

#### Mancata imputazione componenti positivi per competenza

Es. Ricavo di competenza Anno 2012: € 10.000; Contabilizzato Anno 2013 Ires da versare: 10.000 x 27,5% = 2.750 (oltre sanzioni da ravvedimento)

Crediti verso clienti

Sopravvenienza attiva 10.000



# Per periodo d'imposta 2012

Presento un Unico 2013 a mio svantaggio

#### Integrativa a debito: ravvedimento operoso





	RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese	,00
>	RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00,
	RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00

### **Circolare n. 31/2013**

#### Errori non più emendabili

Si ipotizzi, ad esempio, una società che dopo la presentazione del modello UNICO SC2014 abbia rilevato l'omessa imputazione di un costo di competenza del 2011 (UNICO SC2012) per un ammontare pari a 500. Il periodo d'imposta 2011 aveva evidenziato:

- un utile di esercizio, pari a 3.000;
- nessuna variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF;
- acconti versati, pari a 200.

Il periodo d'imposta 2012 aveva evidenziato un'imposta a credito pari a 100. La società, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo rilevato nel conto economico del periodo d'imposta 2014, riliquida la dichiarazione del periodo d'imposta 2011 imputando tale componente negativo. La maggiore IRES versata nel 2012, pari a 137, costituisce una eccedenza di versamento a saldo riportabile nei periodi d'imposta successivi al al 2011. In tal caso, il presente prospetto va così compilato:

#### Gli errori contabili: Unico emendabile

Mancata imputazione componenti negativi per competenza

Es. costo di competenza Anno 2011: € 500; Contabilizzato Anno 2013

Sopravvenienza passiva

а

Debiti verso fornitori 500

								100		,00		,00
		(3)	7 ) 500	,00	3	.d.	,00	5	a	,00		
				,00	7	10	,00	11	12	,00		
DEST	Altre variazioni	13	14	,00	1.5	16	,00	17	18	,00		
MIJI	in aumento	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
		25	26	,00	II.	26	,00	29	30	,00		
		31	32	,00	33	34.	,00	35	36	,00	37	,00
RF32	D) TOTALE DE	ELLE W	ARIAZIONI IN AUN	LENTO								,00
DE34	Plusymenze m	drimor	riali e sonawenien:	nh evittn er	orauki	iro o fossazio	ne in munic metani	H		00	2	nn



REDDITI QUADRO RS Prospetti vari

CODICE	CODICE FISCALE											

Mod. N.

Nel rigo RS201 va indicato:

nelle colonne 1 e 2, la data di inizio e fine del periodo d'imposta in cui sono stati commessi gli errori contabili; nel caso in cui siano stati commessi errori contabili, oggetto di regolarizzazione, in più periodi d'imposta, nelle colonne 1 e 2 va indicato il periodo d'imposta meno recente;

3.000-500= 2.500 (nuovo reddito)

PERIODO D'IMPOSTA 2013

	Data iniz	io perio	do d'imposto		ıta fine per	riodo d'in	nposta	- h	6 1			
RS201	1 O1	O1	2011	2	giorno mes 31 12		no 011	3	e fiscale			
DCOOO				Quadro	)	Modulo		Rigo		Colonna	Importo Variato	<b>V</b>
RS202				<sup>1</sup> RF		2 1		3 4		4 1	5 2.500,00	
RS203				RF		1		56		1	2.500,00	
RS204				RF		1		59		2	2.500,00	
RS205				RF		1		61		1	2.500,00	
RS206				RN		1		1		2	2.500,00	
RS207				RN		1		6		2	2.500,00	
RS208				RN		1		6		4	2.500,00	
RS209				RN		1		8		1	2.500,00	
RS210				RN		1		8		2	688,00	

2.500 X 27,5% = 688 (nuova imposta)



società di capitali 2014 genzia ntrate

REDDITI QUADRO RS Prospetti vari

OD	ICE F	-ISC/	ALE.				

Mod. N.

2.500 X 27,5% = 688 (nuova imposta)

RS211	Data inizio periodo d'imposto 1 giorno mese anno 01 01 2011	giorno m	eriodo d'imposto lese anno 12 2011	Codic	e fiscale		Errori Contabili
RS212		Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato	
KJZTZ		<sup>1</sup> RN	2 1	<sup>3</sup> 9	4 1	5 688,00	
RS213		RN	1	11	1	688,00	
RS214		RN	1	17	1	688,00	
RS215		RN	1	23	2	488,00	688-200
RS216		RX	1	1	2	137,00	
RS217		RX	1	1	4	137,00	
RS218						,00	
RS219						credito ,00	
RS220						,00,	

# SOCIETÀ DI CAPITALI 2014 Genzia ntrate

#### REDDITI QUADRO RS Prospetti vari

						P	ERIC	ODO	D'IMPOSTA 2013
COD	ICE F	FISC/	<b>ALE</b>						

Mod. N.

RS221	Data iniz	zio perio mese 01	do d'imposto anno 2012		ata fine giorno 31	perio	an	nposta no 012	Co 3	fiscale				Errori Contabili 4
RS222				Quadro	)		Modulo		Rig		Colonna 4 1	Import 5	o Variato	
RS223				RN			1		2		1	3	137 <sub>,00</sub>	
RS224				RX			1		1		1		237,00	
RS225				RX			1		1		4		<b>237</b> ,00	
RS226													,00	
RS227													,00	
RS228													,00	
RS229													,00	
RS230													,00	

Pertanto, occorre compilare tanti riquadri del presente prospetto quanti sono i periodi d'imposta interessati dalle riliquidazioni.

# Perdite su crediti Il prospetto di Unico 2014








di Lelio Cacciapaglia


#### Perdite su crediti e criteri fiscali




Le perdite su crediti sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.



La perdita su crediti deve essere effettivamente sostenuta dall'impresa, non essendo deducibili le perdite, o parte di esse, coperte da assicurazione, fideiussione o altre garanzie.




Non sono deducibili fiscalmente le perdite relative a crediti derivanti da attività esenti o non soggette ad imposta.



Se successivamente alla deduzione della perdita, il creditore dovesse riuscire ad ottenere un rimborso, anche solo in parte del credito, è necessario rilevare una sopravvenienza attiva e procedere alla relativa imposizione.

#### Bilancio e perdita su crediti – principi generali



a

Svalutazione crediti (B10d)

F.do svalutazione crediti (o Clienti)

### Art. 106 Tuir: chiarimenti circ. 26/13

- 1) Il calcolo della svalutazioni e della soglia del 5% va eseguito dopo aver utilizzato il fondo fiscale
- 2) Sia le perdite deducibili, sia il tetto del 5% vanno calcolati assumendo il valore fiscalmente riconosciuto del credito, non quello civilistico (dunque, irrilevanza di eventuali svalutazioni iscritte in bilancio)
- 3) Il fondo va previamente utilizzato per perdite su crediti a prescindere dai clienti per i quali è stato attivato che possono essere diversi da quelli che hanno generato la perdita
- 4) Nel caso di svalutazioni per masse, le perdite deducibili riducono il fondo fino a capienza (criterio di consumazione)

# Nuove fattispecie deducibili (decorrenza 2012)

TUIR – News comma 5, articolo 101 La perdita su crediti si deduce se:

Il credito è di modesta entità ed è scaduto da 6 mesi

Il diritto alla riscossione del credito si è prescritto

IAS Adopter: cancellazione dei crediti per eventi estintivi DECORRENZA 2012

Oic – IDEM
DECORRENZA 2013

È concluso un accordo di ristrutturazione del debito

### Principio di derivazione

#### Disciplina generale art. 109 Tuir:

- Deduzione fiscale ammessa, previa imputazione del costo nel CE (eccezione contabilità semplificata)
  - Il passaggio a conto economico può essere rappresentato:
    - ✓ sia da perdite (B14)
    - ✓ sia da svalutazioni (la circ. 26/2013 conferma).



	PERIO	DO D'IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE		

Sez. III - Soggetti	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	,00	,00
diversi dagli enti creditizi	RS65	Perdite dell'esercizio	,00	,00
e finanziari	RS66	Differenza		,00,
e dalle imprese di assicurazione	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	2
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	,00	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00

Società "Zeus S.R.L." costituita in data 25 marzo 2013					
2013					
Ammontare dei crediti	100.000,00				
Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del TUIR	0				
Valore fiscale della svalutazione	100.000,00 x 0,5% = 500,00				
Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio	3.000,00				

Sez. III - Soggetti diversi dagli enti	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00		,00
diversi dagli enti creditizi	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00 2		,00
e finanziari	RS66	Differenza				,00
e dalle imprese di assicurazione		Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	3.000	,00	500	
ai assicoi aziono	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	3.000	,00 2	500	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	97.000	,00	100.000	,00

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105	art. 106			
KF25 Sydiolazioni e accanionamenii non dedocibili in iolio o in pane	,00	2 2.500	,00	2.500	,00


Società "Zeus srl." costituita in data 25 marzo 2013					
2014					
Ammontare dei crediti	105.000,00				
Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del TUIR	3.600,00				
Valore fiscale della svalutazione	105.000,00 x 0,5% = 525,00				
Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio	1.000,00				

Sez. III - Soggetti diversi dagli enti	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	3.000	,00 <sup>2</sup> <b>500</b> .	,00
aiversi dagli enti creditizi	RS65	Perdite dell'esercizio	600	,00 <sup>2</sup> 3.600	,00
e finanziari	RS66	Differenza			,00
e dalle imprese di assicurazione	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1.00	<b>0</b> ,00 <sup>2</sup> <b>525</b>	
di dissicol dello lic	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1.00	0,00 <sup>2</sup> 525	,00

# La PD

Fondo svalutazione crediti Perdite su crediti	3.000 600	a 	Clienti 3.600
Inoltre, la svalutazione dell'e massima consentita dall'art.			omico (1.000,00) è superiore a q

	Imputazione civilistica	Deduzione fiscale	Differenza	Unico
Perdita su crediti (A)	3.600,00	3.600,00		
Utilizzo del fondo (B)	(3.000,00)	(500,00)		
Perdita (C = A - B)	600,00	3.100,00	(2.500,00)	
Svalutazione (D)	1.000,00	525,00	475,00	RF25
Totale (E)			(2.025,00)	RF55, cod. 16



#### 2<sup>^</sup> soluzione

	16	2	2.025	,00	3	4	,00	5	6	,00,		
	10	8		,00	9	10	,00	11	12	,00		
Altre F55 variazioni in	13	14	iv.	,00	15	16	,00	17	18	,00		
diminuzione	19	20		,00	21	22	,00	23	24	,00		4
	25	26		,00	27	28	,00	29	30	,00		
	31	32	10	,00	33	34	,00	35	36	,00	37	,00

#### Perdite non > 2.500

Perdita Entrambe valide Svalutazione



# Indennità suppletiva di clientela







di Lelio Cacciapaglia

# Indennità suppletiva di clientela

Circolare n. 33 dell'8.11.2013

Recepisce le sentenze della Corte di Cassazione 11.6.2009 n. 13506 e 11.4.2011 n. 8134



L'accantonamento annuale è deducibile



1	KI 24	opese ar manorenzione, riparazione, ammodernamento e trasformaz	JOHO!	eccedenti la quota acade	,00	
DEGE		Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105	art. 106	
	KFZS	Svalutazioni e accanionamenti non deducibili in tutto o in parte	1	,00	,00	3 ,00
ĺ	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)		(di cui comma 3	,00)	2 ,00
	DEAT	e lle e et lel illdd :		· 1 II/ • 100		

# E gli accontamenti ripresi negli anni a tassazione?

#### Ris. n. 59 del 9.4.2004

Se gli accantonamenti degli esercizi precedenti al 2003 non sono stati dedotti fiscalmente, in quanto ripresi a tassazione con una variazione in aumento in sede di dichiarazione, l'intera indennità effettivamente liquidata sarà fiscalmente deducibile, all'atto della liquidazione, attraverso una variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. a).



# Comunicazione minusvalenze partecipazioni e titoli



di Lelio Cacciapaglia


# Omessa, infedele o incompleta comunicazione

Minusvalenze > 5 milioni di €.

Minusvalenze > di 50.000 euro

Sanzione amministrativa pari al 10% delle componenti negative non comunicate, o comunicate in modo irregolare, con un mimino di 500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro

Ravvedimento: possibile entro un anno dal giorno dell'inadempimento: in linea di principio sanzione 1/8 di quella ordinaria, dunque 1,25%. Posto che la sanzione minima è euro 500 si ha che 500 x 1/8 = 62,5 euro. Non sono dovuti interessi poiché non si è in presenza di mancato versamento di imposta.



## Gestione del leasing in Unico







Di Lelio Cacciapaglia

### Contratti stipulati dal 29 aprile 2012

Durata contrattuale	=	durata minima fiscale	I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico
Durata contrattuale	>	durata minima fiscale	I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR
Durata contrattuale	<	durata minima fiscale	I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.

#### **Gestione IRES**




Variazione in aumento in Unico Rigo RF31, codice n. 35

Variazione in diminuzione in Unico Rigo RF53, codice 34

La quota capitale da ripartire lungo la durata fiscale si determina sottraendo gli intessi impliciti calcolati con la formula utilizzando i gg. di durata fiscale

Α	Sommatoria di tutti i canoni di leasing	
В	Costo d'acquisto sostenuto dalla società di leasing al netto prezzo di riscatto	
С	Giorni di competenza del periodo d'imposta	
D	Totale giorni di durata fiscale	
$(A - B) \times (C : D)$	Oneri finanziari da verificare con la regola del 30% del ROL	

#### Quota capitale canone di locazione finanziaria indeducibile



#### Interessi passivi impliciti: calcolo del ROL

Interessi passivi direttamente deducibili Eccedenza interessi passivi Prospetto Interessi passivi Interessi attivi RF118 interessi passivi .00 .00 .00 .00 Precedente periodo d'imposta Presente periodo d'imposta non deducibili RF119 Risultato operativo lordo ,00 Consolidato IRES Eccedenza di ROL riportabile ,00) 2 (di cui non trasferibile ,00 ,00 non trasferibili al consolidato trasferiti al consolidato RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili (di cui ,00 2 ,00 RF15 Interessi passivi indeducibili

A seguito del disallineamento temporaneo tra il componente di costo e il componente deducibile, si crea un fenomeno di fiscalità anticipata per un importo pari al 27,5% del canone ripreso a tassazione.

Imposte anticipate a (SP C.II. 4-ter)

Imposte anticipate (CE 22)

Questo componente positivo del conto economico deve essere fatto oggetto di una variazione in diminuzione del reddito nell'apposito rigo RF44.

RF44 Imposte anticipate

XXXXXX

00

No fiscalità differita IRAP!

Perché...

#### **Gestione IRAP (metodo da bilancio)**

#### Individuazione oneri finanziari impliciti

La quota interessi (indeducibile ai fini Irap) si determina con la formula utilizzando i gg. di durata contrattuale

А	Sommatoria di tutti i canoni di leasing	
В	Costo d'acquisto sostenuto dalla società di leasing al netto prezzo di riscatto	
С	Giorni di competenza del periodo d'imposta	
D	Totale giorni di durata del contratto	
$(A - B) \times (C : D)$	Oneri finanziari indeducibili ai fini Irap	


Per differenza, la quota capitale, così come risulta dal CE è deducibile Irap


## QUOTA CAPITALE RIFERITA ALL'AREA

	Pros	spetto segnaletico						
Ammortamento	DC77		Numero	Impo	orto	Numero		Importo
dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	1	2	,00	3	4	,00,
	RS78	Altri fabbricati strumentali			,00			,00,

		99	2	,00	3	4	,00	5	6	,00		
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
DEAT	Altre	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
RF31	variazioni in aumento	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37	,00

## Magazzino valutato a costi specifici








#### L. Stabilità 2014 - 147/13, art. 1, c. 36

E' stata ripristinata l'opzione per la tassazione del reddito agrario da parte di società di persone e società di capitali (solo SRL o coop agricole).

Per quelle costituite nel 2013, o che nel 2012 era scaduto il triennio non hanno potuto optare. L'opzione può avere efficacia solo dal 2014, quindi il reddito del 2013 deve essere determinato in modo analitico.



		<sup>1</sup> 8	2	00	3	4	,00	5	6	,00		· ·
	7	8	Via i RIC	١/ ۸ ٢		,00	11	12	,00,			
RF55	Altre variazioni in	13	14	Viainic	.AVI		,00	17	18	,00,		
KI 33	diminuzione	19	20	,00	- 21	E C	,00	23	24	,00,		
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00,		
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00,	37	,00,

# I compensi (inerenti e non) corrisposti agli amministratori

di Lelio Cacciapaglia

Normativa effetto riforma IRES

Deducibilità compenso amministratore



Disciplinata nelle società di capitali

Art. 95, c. 5, del Tuir

Art. 56, c. 1, del Tuir

Per le società di persone per rimando alle società di capitali

# Compenso amministratore società di capitali NON deducibile

#### **Cassazione n. 18702/10**

"appare irrilevante la circostanza che, nella sentenza citata [13.11.2006, n. 24188], si trattasse del compenso all'amministratore unico e non (come nella specie) ai componenti del consiglio di amministrazione, identica essendo nei due casi la problematica di fondo".

# La posizione dell'AF

#### Ris. 27.5.02 n. 158 - Ris. 31.12.12 n. 113

L'art. 60 del TUIR si rivolge "al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche all'impresa esercitata in forma collettiva"

#### R.M. 26.6.79 prot. 876

"nel caso di una società di capitali che, essendo soggetto giuridicamente e tributariamente autonomo rispetto ai soci che vantano quote di partecipazione al suo capitale sociale, si trova nella condizione oggettiva di soggetto-terzo che, come tale, può richiedere prestazioni tecnico-professionali ai propri soci".

#### LE SUCCESSIVE PRESE DI POSIZIONE

#### Interrogazione Parlamentare n. 5-03498 - 30/09/2010

La deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all'attività d'impresa secondo il principio di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR, inerenza che va valutata caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata.



# Cassazione Sent. n. 24957 del 10/12010

I compensi sono deducibili senza limitazioni non prevedendo la nuova formulazione dell'art. 62 TUIR, il richiamo di un parametro da utilizzare nella valutazione dell'entità, di tali compensi.



## L'amministratore va retribuito

Cod. Civ. art. 2389

L'incarico di amministratore è tipicamente oneroso (talché salvo che all'atto della nomina non venga esplicitamente previsto in assemblea che non vi è alcun compenso e il nominato accetta, il medesimo ha diritto ad ottenere dalla società un giusto compenso commisurato all'attività svolta

Cod. Civ. art. 2389

Un amministratore non socio senza compenso giustifica il ritenere che il compenso sia stato percepito in nero

L'espletamento gratuito di tali attività, complesse, impegnative e di responsabilità è manifestamente irragionevole e, dunque, antieconomico

Cassazione 29.1.2008, n. 1915

Cassazione Sentenza 29.1.2008, n. 1915

# L'obbligo della preventiva delibera assembleare Cod. Civ. art. 2389

### Cass. SSUU Sentenza 29.8.2008, n. 21933

La violazione dell'articolo 2389 c.c., sul piano civilistico, da luogo a nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa, nullità che, per il principio stabilito dall'articolo 1423 c.c., non è suscettibile di convalida, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente.".

#### Il costo senza delibera è NON inerente

**Conformi** 

C.T. Prov. Alessandria 23.11.2011 n. 86/5/11

C.T. Prov. Reggio Emilia 18.10.2010 n. 186

#### Non occorre la preventiva delibera assembleare

#### CTP Milano, sentenza 2.3.2012, n. 48/21/12

Sono deducibili anche i compensi agli amministratori non deliberati semprechè siano stati pagati. Se così non fosse si avrebbe una discrasia poiché a fronte di compensi tassati in capo all'amministratore si contrapporrebbe una non coerente indeducibilità in capo alla società, con duplicazione d'imposta.



Reg. Firenze 25.11.2008 n. 170 e C.T. Reg. Milano 31.3.2006 n. 36 C.T. Prov. Lucca 14.7.2006 n. 64 e C.T. Prov. Milano 2.3.2012 n. 48/21/12 C.T. Reg. Torino 25.3.2010 n. 21

#### La regolarizzazione con assemblea successiva

#### Cass. 14.5.2008 n. 12080

Il sospetto di evasione non può fondarsi solo sul fatto che le delibere sono state approvate successivamente all'erogazione del compenso, siccome si tratta di una prassi consentita ai fini della regolarizzazione del bilancio.



#### Cass. 19.11.2007 n. 23872

E' legittima la decisione del giudice di merito che ha escluso la deducibilità del compenso in quanto non previamente deliberato dall'assemblea



#### La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore

### Ministero finanze - Circ. n. 73/1994

Se l'amministratore rinuncia al proprio compenso ciò comporta comunque l'obbligo da parte della società di operare la ritenuta d'acconto poiché si configurerebbe un incasso giuridico del compenso e un riversamento dello stesso nelle casse della società, talché l'amministratore sarebbe comunque tassato

Interpretazione criticabile: anche perché la società nel frattempo NON ha potuto dedurre (principio di cassa)

# L'entità del compenso all'amministratore è sindacabile?

#### Cassazione: NO!

- n. 6599/2002
- n. 21155/2005
- n. 28595/2008
- n. 24957/2010

#### **Cassazione: SI!**

- n. 12813/2000
- n. 13478/2001
- n. 20748/2006
- n. 21221/2006
- n. 21169/2008
- n. 10257/2008
- n. 9497/2008
- n. 24957/2010
- n. 4554/2010
- n. 26480/2011
- n. 3243/2013
- n. 25572/2013

#### Il compenso Amministratore è sindacabile

motivazioni


Rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l'Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti

#### **Gestione in UNICO**

Agenzia delle Entrate 31.12.2012 n. 113 art. 95 co. 5 TUIR si applica anche ai liquidatori di società



#### Compenso e I.F.M. AMMINISTRATORI





# Deducibilità parziale IMII immobili strumentali



# Deducibilità parziale IMU immobili strumentali

#### **Imprese**

#### <u>SI</u>

- Strumentali per natura
- Strumentali per destinazione

#### **Professionisti**

#### <u>S</u>

 Strumentali per destinazione uso esclusivo


#### <u>No</u>

- •Immobili merce
- •Immobili locati in attesa di essere venduti
- •Immobili patrimonio (abitativo locati o comodati)

#### <u>No</u>

• Immobili uso promiscuo

# Deducibilità parziale IMU immobili strumentali



KF54	Kimanenze e	opere	ultrannuali	contabilizzate li	n misura	superiore	e a quelle determinat	e al sens	del IUK (	orff. 92 e 93)	,00	
		1	2	,00	3	4	,00	38		,00		
		7	8	,00	9	10	,00,	11	*			<b>→</b>
DEFE	Altro	13	1.4	,00	15	16	,00,	17	18	30% I	MU	
KF55	variazioni in diminuzione	19	20	,00	21	72	,00,	23	24	strume	entali	
		25	26	,00,	27	26	,00,	29	30	,00	_	
		31	32	,00	33	34	,00,	35	36	,00 37	,00	
RF56	F56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE										,00	•

#### QUADRO RG - UNICO PF - IMU quota deducibile

#### QUADRO RG – REDDITO D'IMPRESA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

A rigo RG22 "Altri componenti negativi" è stato inserito il nuovo campo 5 "IMU fabbricati" nel quale va indicato l'ammontare deducibile (30%) dell'IMU relativa agli immobili strumentali versata nel 2013.

		Spese di rappresentanza	Irap 10%		
RG22 Altri componenti negativi		,00	2	,00	
NOZZ / III/ component nogami	Irap personale dipendente	Deduzione autotrasportatori	IMU fabbricati		
	,00	,00	5	,00 6	,00


#### QUADRO RE - UNICO PF – IMU quota deducibile

#### QUADRO RE – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

A rigo RE19 "Altre spese documentate" è stato inserito il nuovo campo 3 "IMU fabbricati" nel quale indicare l'ammontare deducibile (30%) dell'IMU relativa agli immobili strumentali versata nel 2013.



### Deducibilità autoveicoli



#### **EXIT TAX - DM 2.8.2013**



COD	ICE F	-ISC/	ALE				

#### REDDITI QUADRO TR

Trasferimento della residenza all'estero

Mod. N.	

PERIODO D'IMPOSTA 2013

#### Determinazione delle imposte

		al I		nl l	tal at						
TR1	TR1		za unitaria ,00	2	sospendibile ,00						
TR2	22						Codice	fiscale			
IKZ		1	,00	2	,00	3					
TR3		Tol	tale		tale						
1110		<u> </u>	,00	2	,00						
TR4	Tipo		za sospesa		sospesa						
114	1	2	,00	3	,00						
TR5	Tipo		a rateizzata		rateizzata		Rata				
IKS	1	2	,00	3	,00	4		,00			

Le possibilità per il contribuente che trasferisce la sede (o la S.O.) all'estero								
Scelte	Oneri							
Tassazione della plusvalenza al momento del	Nessun onere aggiuntivo oltre alla riscossione							
trasferimento (art. 166, comma 1, Tuir)	immediata							
Sospensione della tassazione della plusvalenza	Monitoraggio dei beni e costituzione di garanzia							
maturata fino al realizzo della stessa	a favore dell'Erario							
Rateizzazione dell'imposta in 10 quote costanti	Costituzione di garanzia a favore dell'Erario e							
	pagamento di interessi							



#### Rivalutazione

n. 171/2005)					,	00	,00
SEZIONE XXI-A			Importo		Aliquota	Impos	sta
Rivalutazione	RQ71	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1	,00	16%	2	,00
dei beni e delle	RQ72	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		,00	12%		,00
partecipazioni	RQ73	Rivalutazione delle partecipazioni		,00	12%		,00

#### Riallineamento



SEZIONE XXI-B	
Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	i

RQ	74 Maggiori valori dei beni ammortizzabili		00	16%		,00
RQ	75 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		00	12%		,00
RQ	76 Maggiori valori delle partecipazioni		00	12%		,00
RQ	777 Totale imposte	Refa	00		A	,00


Rivalutazione e riallineamento

Si perfezionano

Compilando

Mancato pagamento arriva ruolo


#### **Gestione doppio binario**



I maggiori ammortamenti civili decorrono dal 2014

#### **Affrancamento riserva**






«potrebbe»
essere un mero
cumulo 20112012-2013

Ricognizione finanziamenti

Cumulo 2011-2012-2013

Cumulo 2011-2012-2013

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)



#### Incrementi 2013

- Conferimenti in denaro e utili destinati a riserva nel 2011 e 2012 (no ragguaglio)
- Utile 2012 accantonato a riserva disponibile
- Conferimenti in denaro 2013 (ragguaglio a gg)
- Riserve indisponibili che sono diventate disponibili (es. utili su cambi realizzati nel 2013)
- Rinuncia crediti da finanziamento da parte dei soci (ragguaglio e data certa)

#### Decrementi 2013

 Distribuzione riserve di utile e di capitale (in denaro e in natura: non ragguaglio a gg)

## Società di comodo e Unico 2014





di Lelio Cacciapaglia

#### 2 TIPOLOGIE DI SOCIETÀ DI COMODO (Legge n. 148/2011)

Società di comodo per insufficienza di ricavi medi e incremento rimanenze del triennio

# Società in perdita sistematica

3 periodi d'imposta in perdita fiscale
Oppure
2 in perdita e 1 con reddito inferiore a

società cd. di comodo


quello minimo previsto

per le



2013: 2^anno

#### **CONSEGUENZE SOCIETA' NON OPERATIVE**



#### **CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 30 LEGGE N. 724/94**

# SIA SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA SIA SOCIETA' PER INSUFFCIENZA DI RICAVI

SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D'IMPOSTA

SOCIETA' IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O STRAORDINARIA

SOCIETA' CON OLTRE 50 SOCI PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO D'IMPOSTA

SOCIETA' CON NUMERO MINIMO DIPENDENTI MAI < A 10 NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO

SOCIETA' CON VALORE DELLA PRODUZIONE > ATTIVO PATRIMONIALE



SOCIETA' CONGRUE E COERENTI AI FINI
DEGLI STUDI DI SETTORE

SOCIETA' IN FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA O CONCORDATO PREVENTIVO



SOCIETA' PARTECIPATE PER ALMENO IL 20% DEL CAPITALE SOCIALE DA ENTI PUBBLICI

SOCIETA' ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO



SOCIETA' QUOTATE IN MERCATI
REGOLAMENTATI ITALIANI

Previste dalla norma ART. 30






#### Insufficienza ricavi

Verifica dell'operatività e	RS116 Esdusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	INTI	ERPELLO	Casi particolari
determinazione del reddito	1	2	3	Imposta sul reddito 4	IRAP 5 IVA 6	7
imponibile		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale
minimo dei soggetti	RS 117 Titoli e crediti	1	,00 2%		4 ,00	1,50%
di comodo	RS118 Immobilied altr	ri beni	,00 6%		,00	4,75%
	<b>RS119</b> Immobili A/10		,00 5%		,00	4%
Start-up	RS 120 Immobili abitati	ivi	,00 4%		,00	3%
	RS121 Altre immobiliz	zzazioni	,00 15%		,00	12%
_	RS 122 Beni piccoli con	nuni	,00 1%		,00	0,9%
Impegno			Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto
allo scioglimento	RS 123 Totale		2	,00, 3		5 ,00
				Agevolazioni	Variazioni in aumento	
_	RS124			,00	,00	,00
	RS 125 Reddito impo	nibile minimo				,00

## Società in perdita sistematica

Esimenti da Provvedimento 2012 Si spezza la catena



#### PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. 87956 DELL'11/06/2012

#### **ESIMENTI SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA**

SOCIETA' IN STATO DI LIQUIDAZIONE CON IMPEGNO ALLA CANCELLAZIONE DAL R.I.

SOCIETA' ASSOGGETTATE ALLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.101, COMMA 5 DEL T.U.I.R.

SOCIETA' SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE O CONFISCA

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI
NON IN PERDITA SISTEMICA

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI
CON ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE ACCOLTA

SOCIETA' CHE HANNO OTTENUTO LA
DISAPPLICAZIONE IN PRECEDENTI PERIODI

SOCIETA' CON M.O.L. POSITIVO IN ALMENO UN PERIODO D'IMPOSTA

SOCIETA' CON ADEMPIMENTI E/O VERSAMENTI TRIBUTARI SOSPESI O DIFFERITI

SOCIETA' CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' AGRICOLA SOCIETA' CHE RISULTANO CONGRUE E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE

SOCIETA' CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D'IMPOSTA

SOCIETA' CON PERDITA FISCALE DI PERIODO INFERIORE AI PROVENTI ESENTI ANCHE IN VIRTU' DI DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE



#### Cod. 1: realizzo del 2 su 3 (triennio 2009-11)



# Cod. da 2 a 12 – disapplicazione da provvedimento 2012

Verifica dell'operatività e	RS116	Esdusione		Disapplicazio ietà non oper		Sogget sist	to in p tematio		_			INTERP	EILO		Casi particolo		
determinazione del reddito		1		2			3		ln	nposto	a sul reddito 4		IRAP 5	IVA 6		7	
imponibile				Valore i	medio		Percent	vale					Valor	e dell'esercizio	Percentu	ıale	
minimo dei soggetti	RS 117	Titoli e credit	i	1		,00	2%						4	,00,	1,509	%	
di comodo	RS118	lmmobili ed	altri beni			,00	6%							,00	4,759	%	
	RS119	lmmobili A/	10			,00	5%							,00	4%		
Start-up	RS 120	lmmobili abi	kativi			,00	4%							,00	3%		
	RS121	Altre immob	ilizzazioni			,00	15%	6						,00	12%		
	RS 122	Beni piccoli d	omuni			,00	1%							,00	0,9%		
Impegno						R	icavi pr	resunti			Ricavi effettivi				Redd	ito presunt	0
allo scioglimento	RS 123	Totale				2			,00	3		,00			5		,00
											Agevolazioni		Variazioni	in aumento			
	RS124									1		,00	2	,00	3		,00
	RS 125	Reddito im	ponibile n	ninimo													,00

#### **Provvedimento 2008**

#### Insufficienza di ricavi

Verifica dell'operatività e	Disapplicazione RS116 Esdusione società non operative				etto in perdito stematica	1			Casi particolari				
determinazione del reddito	1	1	2		3		Imposta s	ul reddito	4	IRAP 5	IVA 6		7
imponibile			Valore medio		Percentuale					Valore	dell'esercizio	Percentuale	
minimo dei soggetti	RS 117 Titoli e credi	i	1	,00	2%					4	,00	1,50%	
di comodo	RS118 Immobilied	altri beni		,00	6%						,00	4,75%	
	RS119 Immobili A/	10		,00	5%						,00	4%	
Start-up	RS 120 Immobili abi	kativi		,00	4%						,00	3%	
	RS121 Altre immob	ilizzazion	i	,00	15%						,00	12%	
_	RS 122 Beni piccoli	omuni		,00	1%						,00	0,9%	
Impegno					Ricavi presunti		Ri	cavi effettivi				Reddito p	resunto
allo scioglimento	RS123 Totale			2		,00	3		,00		5	5	,00
							A	gevolazioni		Variazioni	in aumento		
_	RS124						1		,00 2		,00	3	,00
	RS 125 Reddito im	ponibile i	minimo										,00

#### Cod. 1: assenza beni triennio di riferimento. NON COMPILARE il prospetto

Verifica dell'operatività e	Disapplicazione RS 116 Esdusione società non operativ		Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	INT	INTERPELLO					
determinazione del reddito		1	2	3	Imposta sul reddito 4	IRAP 5 IVA 6	7				
imponibile			Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale				
minimo dei soggetti	PS117	Titoli e crediti	1	,00 2%		4 ,00	1,50%				
di comodo	RS118	mmahili ed altri b	eni	,00 6%		,00	4,75%				
	RS119	lmmobili A/10		,00 5%		,00,	4%				
Start-up	RS 120	lmmobili abitativi		,00 4%		,00	3%				
	RS 121	Altre immobilizza	zioni	15%		,00	12%				
_	RS 122	Beni piccoli comun	ii	هرا 00,		,00	0,9%				
Impegno				Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto				
allo scioglimento	RS123	Totale		2	,00 3 ,00	5	,00				
					Agevolazioni	Variazioni in aumento					
	RS124				,00	2 ,00 3	,00				
	RS 125	Reddito imponil:	oile minimo				,00				

# Le istanze d'interpello

Per insufficienza dei ricavi medi del triennio

Per perdite sistemiche



Istanze separate

Diversamente

Interpello inammissibile



#### **INTERPELLO** disapplicativo

Cassazione (più sentenze): il diniego va impugnato in Commissione tributaria (pena nullità del ricorso sull'accertamento).

Agenzia: il diniego non va impugnato e occorre attendere accertamento (ribadito circ. 23/2012).

Cassazione: Sentenza 5 ottobre 2012, n. 17010, la Corte di Cassazione. Anche (ma non solo) il diniego è impugnabile.